



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Carlo Levi

Piazza Dell'Autonomia, 26 – Tel. 095690457
Codice Meccanografico: ctic806008 - E-mail: ctic806008@istruzione.it
E-mail certificata: ctic806008@pec.istruzione.it
www.iccarlolevimaniace.it
95030 Maniace (CT)

CIRCOLARE N. 170

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AL DSGA
ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

AL SITO - AREA CIRCOLARI
AL SITO - ALBO ONLINE

OGGETTO: RICHIAMO SULLA CORRETTA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, L. 104/1992

Con riferimento alla Circolare n. 12 emanata in data 05/09/2025, relativa alle modalità di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti e ribadire specifiche disposizioni di carattere organizzativo, alla luce del quadro normativo vigente, delle circolari applicative, della contrattazione collettiva di comparto e dei consolidati orientamenti interpretativi.

Ferma restando la natura di diritto soggettivo di rilievo costituzionale dei permessi per assistenza alla persona con disabilità, si evidenzia che l'ordinamento, la prassi amministrativa e il CCNL vigente richiedono che la relativa fruizione avvenga secondo modalità organizzative idonee a garantire il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di buon andamento e di leale collaborazione tra Amministrazione e lavoratori.

Tanto premesso, si precisa quanto segue.

1. Programmazione mensile dei permessi

La fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 deve essere, di norma, oggetto di programmazione mensile.

Tale previsione trova fondamento:

- nella Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale prevede la comunicazione preventiva delle assenze, possibilmente con riferimento all'intero arco temporale del mese;
- nella Circolare INPS n. 45/2011;
- negli interpelli del Ministero del Lavoro n. 31/2010 e n. 1/2012;
- nel vigente CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", che richiama espressamente la programmazione mensile al fine di garantire la funzionalità del servizio.

La programmazione mensile, presentata entro il primo giorno utile del mese (ad esempio, qualora il primo giorno cada in giornata festiva, entro il giorno lavorativo successivo), costituisce pertanto la modalità ordinaria di esercizio del diritto.

2. Modifica della programmazione e situazioni di urgenza

Qualora, successivamente alla programmazione mensile, si rendesse necessario modificare le giornate già comunicate per sopravvenute e improcrastinabili esigenze di assistenza, il dipendente è tenuto ad attestare le ragioni dell'urgenza mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale dichiarazione deve attestare, sotto la responsabilità personale del dichiarante, la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive che rendono indifferibile la prestazione di assistenza, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 13/2010 della Funzione Pubblica (punto 7 ultimo comma), e dai successivi chiarimenti applicativi.

L'Amministrazione si riserva di esercitare, nel rispetto della normativa vigente, le verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

Si ribadisce, dunque, che la modifica per urgenza costituisce un'eccezione rispetto alla regola della programmazione mensile e, come tale, deve essere adeguatamente motivata anche mediante idonea documentazione ove richiesta.

3. Richiesta dei permessi in assenza di programmazione mensile

Qualora, per motivate ragioni, non sia stata effettuata la programmazione mensile, la richiesta di fruizione del permesso deve comunque essere presentata con congruo anticipo, ai sensi della Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che richiede una comunicazione preventiva tale da consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Al fine di rendere operativo e uniforme il concetto di "congruo anticipo", in ambito scolastico esso viene individuato, di norma, in almeno cinque giorni antecedenti la data di fruizione del permesso, fatti salvi i casi di dimostrata e documentata urgenza, da attestare con le modalità di cui al punto 2.

Resta fermo il principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza e dai pareri ministeriali, della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza alla persona con disabilità, che non possono essere comprese, ma che devono però essere esercitate dal lavoratore nel rispetto dei doveri di correttezza, responsabilità e collaborazione.

Si confida nel consueto e responsabile impegno di tutto il personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/'93)